

Comitato Scientifico:

Guido Alpa, Camillo Belfiore, Sergio Maria Carbone, Paolo Comanducci, Pasquale Costanzo, Andrea D'Angelo, Antonino Dimundo, Luciano Di Noto, Michele Marchesiello, Corrado Marvasi (C.M.), Vito Piergiovanni, Paolo Pisa, Adriano Sansa, Stefano Savi, Alessandro Vaccaro

Comitato di Direzione:

Ugo Carassale, Pierluigi Chiassoni, Luigi Cocchi, Guido Colella, Giuseppe Donato, † Sergio Faiella, Gilda Ferrando, Mauro Ferrando, Andrea Fusaro, Emanuele Lamberti, Antonio Lovisolò, Roberto Negro, Carlo Rossello, Alvaro Vigotti

Redazione:

Coordinamento
Alessandro Barca

Sezione di diritto civile:

Elena Bassoli (E.B.), Lavinia Botto, Cesare Bruzzone (C.BRU.), Anna Maria Calcagno (AN.CCG.), Francesca Calvari (F.CA.), Antonio Cimino (A.C.), Simonetta Cocconi (SI.CO.), Francesca Cuomo Ulloa, Rosario D'Arrigo (R.D'AR.), Francesco Dimundo (F.DM.), Antonio Fontana (A.FONT.), Leopoldo Ghigliotti (L.GH.), Francesco Ghisiglieri (F.GHI.), Carlo Iavicoli, Alberto Princiotta, Gian Maria Tavella (G.M.T.), Marco Tiby (M.TY.), Stefano Torchio (ST.TOR.), Ivano Vigliotti, Stefano Andrea Vignolo (ST.VGN.)

Sezione di diritto amministrativo e di diritto costituzionale regionale:
Pasquale Costanzo, Lara Trucco

Sezione di diritto tributario:
Antonio Lovisolò

Sezione di diritto penale:
Roberta Barbanera (R.BA.), Raffaele Caruso (R.C.), Graziella Delfino (G.D.), Carola Flick (C.FLK.), Emanuele Olcese (E.O.), Elisabetta Paganò (EL.PAG.), Andrea Sciello (A.SC.)

Collaborano

Sezione di diritto civile:

Erika Adamo, Federica Adorni (F.AD.), Marco Baghino (M.BAG.), Francesca Bagnasco (F.BGN.), Stefano Baldissin (S.BL.), Francesca Bartolini (F.BART.), Giulia Bastianelli Naticchi (G.B.N.), Alexander Beecroft (A.BEE.), Massimo Benoit Torsoglio (M.B.T.), Elisa Benvenuto (EL.BNV.), Silvio Bertieri (SB), Enrico Bet, Alessandro Bigoni (A.BI.), Marzio Bini (MA.BN.), Antonio Bisignani, Paola Blengino, Tiziana Blengino (T.BLE.), Nicola Boggiano (NIC.BO.), Costanza Bracciforti (C.BC.), Elisa Brigandi (EL.BR.), Ilaria Busca (I.B.), Francesca Butera (F.B.), Carlo Alberto Calcagno, Alessandra Caldini, Sonia Canata (SO.C.), Chiara Canepa (CH.CNP.), Matteo Caniglia Cogliolo (M.C.C.), Simone Carrea, Emanuela Casaleggio (E.C.), Alessandro Castino, Massimiliano Cattapani (M.C.), Ivano Cavanna, Stefano Cavanna (S.C.), Valentina Cavanna (V.CAV.), Mirko Cavazzana (MK.C.), Chiara Cellerino (C.CELL.), Lara Cipriani (LA.CIP.), Sandra Compiano (SA.COM.), Antonio Maria Corzino (A.M.C.), Maria Chiara Costabile (M.C.S.), Elena Curletto (EL.C.), Pierpaolo Curri (P.P.CU.), Francesca Dagnino (F.DA.), Marina Damonte (MA.DMT.), Michele Dassio, Daniela Degiovanni (DA.DE.), Gaia De Giovanni (G.D.G.), Annamaria De Luca (A.DL.), Alessandro Demarchi (A.DM.), Raffaella Demaria (R.D.), Stefano Dominelli (S.D.), Gianvittorio Domini (GV.D.), Paolo Donadoni, Marcella Donati, Carlo Fava, Attilio Fagiani, Chiara Fatta (C.F.), Daniele Ferrari (D.F.), Andrea Ferreccio (A.FRC.), Damiano Fiorato, Francesca Florino, Alessandro Fontana (A.F.), Cesare Fossati, Stella Frascà (ST.FR.), Serafina Funaro (SE.F.), Francesco Gaeta (F.G.), Barbara Gambaro (BA.GMB.), Matteo Gamenara (M.GA.), Stefano Garbarino (S.GARB.), Laura Garibbo (L.GRB.), Paola Gatti (PA.GAT.), Andrea Gekali (A.GE.), Chiara Gianelli (C.GIA.), Cristina Girardi, Vittorio Grasso (V.GR.), Christian Graziano (C.GRA.), Domenico Griffo (D.G.), Marco Grimani (MA.GRI.), Luca Guerrini (LU.GRR.), Silvia Guglielminetti, Giuseppe Inglese (G.ING.), Viviana Isola, Paola M. Ivaldi (P.M.I.), Andrea La Mattina (A.LA.M.), Walter Laganà (W.L.), Tiziana Landi (TZ.LND.), Elena Lanzi, Anita Li-

porace (A.LI.), Franco Longo (F.LO.), Francesca Maberino (F.MA.), Francesca Maisano (FR.MA.), Fiammetta Malagoli (F.MLG.), Natalina Mancini (NI.MA.), Francesca Maoli, Valentina Massara (V.M.), Andrea Maura (A.MAU.), Federica Marchese (FED.MH.), Cristina Marras, Chiara Medinelli (C.MED.), Francesco Simone Melandri (F.S.M.), Jenny Meloni (J.MLN.), Eugenio Migliorini (EU.MI.), Giulia Milanti (G.M.), Patrizia Monferrino (P.MO.), Federico Montaldo, Sonia Nadali (S.NA.), Alessandro Nicolini (A.Nic.), Raffaele Nicolini (RAF.NIC.), Diego Nocera (DI.NO.), Diego Nucifora (D.NCF.), Anna Maria Occasione (A.M.OC.), Silvia Olcese (SI.OL.), Annalisa Olivieri (A.O.), Nicola Orecchia (N.OR.), Francesca Orfanelli (F.O.), Giorgia Orsi, Francesca Paderno (F.P.), Carlo Pasero (C.PA.), Clizia Pastorino (CLI.P.), Sara Pasquini (S.PSQ.), Pier Luigi Luciano Pesce, Nicolò Pescetto (N.P.), Federico Piva (F.PI.), Stefania Polidorou (STE.POL.), Patrizia Piano, Stefania Piano, Giovanni Porcile, Claudio Rambaldi (CL.RM.), Andrea Rava (A.RAV.), Federico Repetti (FR.RPT.), Francesca Ricca (FR.RIC.), Francesca Ricco, Mario Riccomagno, Enrico Righetti, Raffaella Romoli (R.RO.), Guia Rovegno (GU.R.), Anna Ruberto, Alessandro Saccomani (A.SAC.), Aldo Salvadé (AL.S.), Giulia Santoni (G.S.), Beatrice Scafidi (B.S.), Francesca Scamuzzi (FR.SCA.), Giorgia Scuras, Michele Sivardo (M.SIV.), Laura Sommazzi, Alberto Spinelli (ALB.SPIN.), Paolo Tarnassi, Maurizio Temesio, Federica Testini, Stefano Torchio (S.TOR.), Fabio Toriello, Filippo Maria Torresi, Serena Torri (S.T.), Andrea Trucchi, Elisabetta Varni (E.VAR.), Andrea Vené, Valentina Ventura (V.V.), Jenny Verduci (J.V.), Andrea Viaggi (A.V.), Valeria Vignolo (V.VGN.), Giacomo Viotti, Andrea Vistosi (A.VST.), Enrico Zanelli (E.Z.), Fabio Zanolì (FA.ZA.), Filippo Andrea Zorzi (F.A.Z.)

Sezione di diritto amministrativo e di diritto costituzionale regionale:
Enrico Albanesi (E.AL.), Francesca Bailo (F.B.), Lorenzo Barabino (L.B.), Carlo Bilanci (C.B.), Francesco Boetto (F.BO.), Marcello Bolognesi (M.BO.), Monica Busoli (MO.BS.), Omar Caramaschi (O.C.), Marco Castagnola (M.C.), Luca Costanzo (L.C.), Federica Danini (F.D.), Federico Dottori, Simone Frega (S.F.), Alessia Fusco (A.FUS.), Francesco Gallarati (FR.G.), Sarah Garabello (SAR.G.), Chiara Graziani (C.G.), Luca Leonardi (L.L.), Andrea Macchiavello (A.M.), Aurelio Domenico Masuelli, Andrea Mozzati, Maria Paola Pessagno, Simone Pitto (S.P.), Federico Ponte (F.P.), Luca Saguato, Alessandro Salustri, Jenny Verduci (J.V.)

Sezione di diritto tributario:

Sara Armella (S.A.), Alessia Baldassarre (A.BAL.), Stefano Betti, Andrea Bodrito, Luca Costanzo (L.C.), Giuseppe Croce (G.C.), Filippo Da Passano (F.P.), Massimo Di Paolo, Massimiliano Ferrando (M.F.), Elizabeth Frixione (EL.FR.X.), Andrea Giolo (AN.GI.), Fabio Graziano (F.G.), Marco Grimani (MA.GRI.), Andrea Machiavello (A.M.), Claudia Nouvion (C.N.), Caterina Oliva, Roberta Pera (R.P.), Alessandra Piccardo (A.P.), Agnese Querci (A.Q.), Lorenzo Ugolini (L.U.), Andrea Viaggi (A.V.)

Sezione di diritto penale:

Cristina Brigneti (CR.BR.), Francesco Brignola (FR.BR.), Francesca Bruzzone (FR.BR.Z.), Ilaria Busca, Annalisa Carella (AN.CAR.), Michele Ciravegna (M.CIR.), Luca Aldo Forlani, Franco Augusto Gastaldo, M. Francesca Lanznaster, Stefania Ligas (S.LIG.), Nicoletta Lisi (NIC.LI.), Francesca Maberino (F.MA.), Alessandro Magrassi, Paolo Michieli, Maria Montemagno (M.MG.), Michele Montemagno, Naomi Moriano, Ruggero Navarra, Emanuelle Olcese, Fiorenza Oriana, Paola Pepe (P.PE.), Paolo Pittaluga (PA.PITT.), Renato Ramondo, Luigi Sannino (L.SN.), Cristina Senes (CR.SEN.), Alessandro Torri (A.T.), Ilaria Torri, Chantal Torrigino (CH.T.), Valentina Ventura Boeri

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari
Sede della Redazione: De Ferrari Comunicazione S.r.l.,
via Ippolito d'Aste 3 · 16121 Genova
Tel 010 0986820/21/22 · Fax 010 0986823
www.deferrarieditore.it - info@deferrarieditore.it
Grafica: Elena Menichini

In copertina: Giovanni Andrea De Ferrari (Genova 1598? - ivi 1669), "La Giustizia", Genova, Palazzo di Giustizia

© De Ferrari Comunicazione S.r.l.
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 24 del 22 luglio 1999

Indice

Sezione di diritto civile

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Corte d'Appello di Genova, 17 novembre 2017 **3**

Corte di Cassazione, sez. un, ord 28 settembre 2016 **4**

Naufragio in acque internazionali e problemi di giurisdizione sul Registro Italiano Navale

nota di Matteo Borreani **6**

Tribunale di Genova, ord. 16 ottobre 2017 **12**

Corte d'Appello di Genova, 16 ottobre 2017 **13**

Massime **16**

Documenti

Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato

Guido Alpa **22**

L'avvocatura e la Costituzione

Massimo Luciani **26**

Gli statuti delle fondazioni nella Riforma del Terzo Settore

Andrea Fusaro **31**

Timeo danaos et dona ferentes: radici antropologiche della donazione tra diritto e mito

Marcello Castiglione **37**

Alcune modeste proposte per impedire che i civilisti italiani siano a carico del loro Paese e per renderli utili alla comunità

Massimo A. Chiocca **41**

Il pilotaggio marittimo un lungo cammino normativo nella storia nautica d'Italia; nuove norme in tema di responsabilità e sua assicurazione nella Legge 1 dicembre 2016, n. 230.

Filippo Maria Torresi **44**

Recensione a

"Felicità? 41 variazioni sulla felicità" di Michele Marchesiello.

Roberto Negro **49**

Sezione di diritto amministrativo e costituzionale regionale

T.A.R. Liguria, 14 febbraio 2018 **58**

Corte Costituzionale, 13 luglio 2017 **58**

La politica del legislatore regionale sulla «ragion fattasi» per i cittadini vittime di reati contro il patrimonio o la persona ancora al vaglio della Corte costituzionale (ma questa volta per profili differenti).

nota di Francesca Bailo **60**

Massime **62**

Il «profilo» della Regione Liguria nell'anno 2017

Lara Trucco **64**

Sezione di diritto tributario

Massime **67**

Sezione di diritto penale

Aspetti problematici del diritto di difesa: la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato

Franco Augusto Gastaldo **72**

La messa alla prova nell'esperienza dibattimentale del Tribunale di Genova

Alessandro Magrassi **75**

Sezione di diritto amministrativo e costituzionale regionale

Sentenze e Ordinanze

T.A.R. Liguria, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 187 – Pres. Daniele – Rel. Peruggia – XY (Avv.ti Maoli e A. Barca) c. Ministero Interno (Avv. Stato).

ARMI – appartenente alla Forza Armata - richiesta di porto di arma per difesa personale – diniego immotivato da parte della P.A. – violazione dell'art. 75 R.D. 635/1940 - sussiste.

L'art. 75 comma 4 del R.D. 635 del 1940 prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate (che non devono essere considerati alla stregua di ogni altro cittadino) possano chiedere e ottenere l'autorizzazione al porto di rivoltella, sia quando vestono la divisa sia quando sono in abiti civili. L'eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative.

(Art. 75, comma 4, R.D. n. 635/1940)

(...*Omissis*...)

Fatto e diritto

Il tenente colonnello dell'esercito dottor XY si ritiene leso dal provvedimento indicato, per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.

L'Amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Con ordinanza 28.6.2017, n. 149 il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

L'impugnazione è proposta per l'annullamento del diniego opposto all'ufficiale superiore ricorrente relativamente alla domanda proposta per essere autorizzato al porto di un'arma individuale non di tipo guerra.

L'interessato documenta di essere in servizio permanente nell'esercito italiano, di avere partecipato a missioni all'estero, e allega di sentirsi in pericolo a seguito delle informative ricevute dalle Forze Armate che richiamano l'attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese.

L'amministrazione dell'Interno non ha condiviso tale prospettazione, osservando la scarsa documentazione addotta dall'interessato a corredo degli assunti che fondano la domanda di autorizzazione presentata a suo tempo.

Il collegio deve condividere la prima e assorbente censura proposta dall'interessato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 75 comma 4 del R.D. 635 del 1940: si tratta di una disposizione in origine quasi interamente dettata a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, ma nell'ultimo comma essa prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate possano chiedere e ottenere l'autorizzazione al porto di rivoltella, sia quando vestono la divisa sia quando sono in abiti civili.

La norma è formulata nel senso che non si tratta di un diritto assoluto, come si deduce dall'impiego del verbo "potere" che regge la proposizione in questione, ma si osserva che l'ampiezza della previsione induce ad affermare che l'eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative.

La lettura del rigetto impugnato convince invece che la P.A. ha considerato l'interessato alla stregua di ogni altro cittadino e non ha tenuto conto della pur datata norma regolamentare denunciata e dell'appartenenza del richiedente alle forze armate.

L'accoglimento del motivo è assorbente del contendere, derivando da ciò l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo del-

l'amministrazione di ripronunciarsi tenendo conto della norma citata e delle risultanze dell'istruttoria che verrà condotta.

Le spese possono essere compensate adeguatamente, attesa la natura interlocutoria della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. (...*Omissis*...)

Corte Costituzionale, 13 luglio 2017, n. 172 – Pres. Grossi – Rel. Zanon – Pres. Cons. Ministri (Avv. Stato Palmieri) c. Regione Liguria (Avv. Marini)*.

DIRITTO DI DIFESA – patrocinio legale – competenza statale esclusiva in tema di giurisdizione e norme processuali – spettanza.

(Art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 1, comma 2, l. r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11; Corte cost., sent. n. 81 del 2017)

DIRITTO DI DIFESA – patrocinio legale – competenza statale esclusiva in tema di ordinamento penale – non afferenza.

(Art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 1, comma 2, l. r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11)

DIRITTO DI DIFESA – patrocinio legale – competenza statale esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza – spettanza.

(Art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.; art. 1, comma 2, l. r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11)

REGIONE LIGURIA – legislazione – disciplina del patrocinio nel processo penale – invasione della competenza statale esclusiva – sussistenza – illegittimità costituzionale.

(Art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.; art. 1, comma 2, l. r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11)

Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo, pertanto sul diritto di difesa, rientrano nella competenza statale esclusiva in tema di "giurisdizione e norme processuali" (precedente richiamato: sentenza n. 81 del 2017).

Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo penale non interferiscono con la competenza esclusiva statale in tema di "ordinamento penale", dal momento che queste non incidono su fattispecie penali, non mutano i presupposti di applicazione di norme penali, non introducono nuove cause di esenzione della responsabilità penale, né producono effetti sanzionatori aggiuntivi rispetto alla commissione di un reato.

Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo penale rientrano nella competenza esclusiva statale in tema di "ordine pub-

blico e sicurezza”, giacché, per costante giurisprudenza costituzionale, il tema della prevenzione dei reati e del contrasto alla criminalità è riservato allo Stato.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11 del 2016 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto la disposizione impugnata, intervenendo sulla disciplina del patrocinio nel processo penale, manifesta un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e contrasto alla criminalità, così interferendo con la competenza statale esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. (1)

O.C.

(*) La sentenza interviene a dirimere la questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dallo Stato contro l'art. 1, comma 2, della l.r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (*Interventi in favore delle vittime della criminalità*), con ricorso notificato il 9-14 settembre 2016, depositato in cancelleria il 15 settembre 2016 e iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2016.

(...Omissis...) – Considerato in diritto. 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (*Interventi in favore delle vittime della criminalità*), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione. La disposizione impugnata stabilisce che «[l]a Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa». È inoltre stabilito che tale previsione «si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge». Secondo il ricorrente, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale», e con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che a tale potestà assegna la materia «ordine pubblico e sicurezza». Ciò in quanto, riconoscendo il beneficio economico «sempre e comunque» a colui che commette un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione, inciderebbe «sull'equilibrio dei rapporti sociali», configurandosi quale intervento di favore nei confronti di chi è autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato. Il ricorrente, in particolare, precisa che nella materia «ordine pubblico e sicurezza» rientrerebbero tutte «le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico statale».

2.– La questione è fondata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che attribuisce allo Stato competenza esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza».

3.– Va innanzitutto chiarito che non convince l'osservazione della difesa regionale secondo cui la disposizione censurata prevederebbe il beneficio economico soltanto a favore di coloro che risultano assolti nel processo intentato a loro carico. Il rilievo mira a contrastare l'obiezione del ricorrente, ad avviso del quale la concessione del sostegno economico «sempre e comunque», a favore di chi è accusato di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa, configurerebbe un intervento potenzialmente criminogeno, generante insicurezza.

Invero, il testo della disposizione impugnata mostra, sotto questo profilo, aspetti di ambiguità. In principio, la norma parrebbe non ricomprendere i condannati tra i beneficiari del patrocinio, poiché si riferisce espressamente a coloro che sono «indagati» per aver

commesso un reato eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa, «ovvero assolti» per la sussistenza di tale causa di giustificazione. L'ultimo periodo della disposizione stabilisce, tuttavia, che «il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge». In disparte i dubbi che tale ultimo periodo ingenera circa la stessa concessione del beneficio a coloro il cui procedimento sia archiviato al termine delle indagini preliminari, nulla esclude che l'intero comma venga interpretato ed applicato nel senso che, per i condannati all'esito del processo, sia comunque possibile il rimborso delle spese legali sostenute non già in giudizio – il che è testualmente escluso – ma, appunto, nella fase delle indagini. E nulla esclude che il regolamento di Giunta, chiamato a definire criteri e modalità di applicazione della legge anche in riferimento al comma impugnato, si orienti in questa direzione. Pertanto, è plausibile l'interpretazione che della disposizione impugnata offre l'Avvocatura generale dello Stato, lamentandone il potenziale effetto criminogeno.

4.– Nella sentenza n. 81 del 2017, scrutinando su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri una disposizione legislativa di altra Regione, di tenore analogo, questa Corte ne ha ritenuta l'illegittimità costituzionale, poiché le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo, e quindi sul diritto di difesa, appartengono alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «giurisdizione e norme processuali», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. In tale sentenza, questa Corte non si è invece pronunciata in merito al contrasto della norma regionale con le competenze esclusive statali previste nella lettera h) e nella medesima lettera l) del citato parametro costituzionale, rispettivamente in materia di «ordine pubblico e sicurezza» e di «ordinamento penale».

5.– Il ricorrente, nel caso in esame, ritiene che la disposizione regionale interferisca con le due materie da ultimo citate e non evoca a parametro l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in tema di ordinamento processuale, a prescindere da un accenno contenuto nella sola memoria presentata in prossimità dell'udienza, in risposta ad un'osservazione della difesa della Regione Liguria. La qualificazione materiale operata nella sentenza ricordata, da ribadirsi in questa sede, non impedisce di verificare se la disciplina regionale impugnata invada altresì le competenze statali nelle materie «ordinamento penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che l'Avvocatura generale dello Stato, su mandato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimamente incise. Ritiene questa Corte che, mentre la disposizione in questione non presenta profili di interferenza con la materia «ordinamento penale» (la disposizione non incide su fattispecie penali, non modifica i presupposti per l'applicazione di norme penali, non introduce nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, né produce effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato: sentenze n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259 del 2009, n. 387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185 del 2004), essa si ripercuota anche sulla materia «ordine pubblico e sicurezza». Attraverso regole che incidono sul patrocinio nel processo penale, la norma risulta, infatti, funzionalmente servente rispetto a scelte in tema di sicurezza, per le quali le Regioni non hanno competenza. Anche a prescindere dalla correttezza dell'interpretazione prospettata dal ricorrente (secondo cui il beneficio verrebbe accordato anche ai condannati), è qui in questione la concessione di un sostegno economico ai cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, affrontano un procedimento penale con l'accusa di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa. Tale concessione è manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che la costante giu-

risprudenza di questa Corte ha sempre considerato riservata allo Stato (sentenze n. 63 del 2016, n. 33 del 2015, n. 35 e n. 34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 e n. 72 del 2010, n. 237 del 2006 e n. 313 del 2003): un indirizzo regionale che necessariamente incide sulla percezione dei consociati circa l'atteggiamento, in questa materia, delle autorità pubbliche. È, dunque, la ratio ispiratrice della disposizione ad interferire anche con la materia «ordine pubblico e sicurezza». Attraverso il sostegno economico nel procedimento e nel processo è, infatti, incoraggiato (o non scoraggiato), in ambito regionale, il ricorso alla «ragion fattasi». In definitiva, le considerazioni appena esposte dimostrano la pertinenza della disposizione anche alla materia «ordine pubblico e sicurezza», e ne comportano l'illegittimità costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità).
(...*Omissis*...)

(1) La politica del legislatore regionale sulla «ragion fattasi» per i cittadini vittime di reati contro il patrimonio o la persona ancora al vaglio della Corte costituzionale (ma questa volta per profili differenti).

Sommario: 1. *Il precedente della Corte costituzionale e la questione di legittimità costituzionale prospettata.* – 2. *Il giudizio di accoglimento della Corte costituzionale.* – 3. *Brevi osservazioni conclusive.*

1. Il precedente della Corte costituzionale e la questione di legittimità costituzionale prospettata.

I legislatori della Liguria, del Veneto e della Lombardia (1), nell'approvare i disegni di legge di iniziativa dei rispettivi esecutivi, che già nei propri programmi di governo prevedevano una particolare attenzione per la sicurezza e la prevenzione dei reati oltreché del contrasto alla criminalità, hanno tutti approntato una disciplina volta a predisporre fondi per il patrocinio a spese della Regione in favore della difesa di cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero siano stati assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa.

Tuttavia, le ridette leggi regionali hanno avuto sorti diverse in quanto quella della Lombardia, non essendo stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, è tuttora in vigore, così come il relativo regolamento regionale 14 gennaio 2016, n. 1 (2), mentre quelle del Veneto e della Liguria sono state impugnate dallo Stato in via d'azione.

Più nel dettaglio, la normativa veneta è stata censurata nella parte in cui prevedeva l'istituzione di un fondo regionale per il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, fossero stati accusati di «eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta». Ciò per l'asserita lesione della competenza legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) (ordine e sicurezza pubblica) e l) (ordinamento penale), Cost., oltreché dell'art. 3 Cost., quest'ultimo in quanto la previsione del patrocinio a spese della Regione in favore dei soli cittadini residenti nella Regione stessa da almeno quindici anni avrebbe costituito un «criterio del tutto arbitrario di selezione dei destinatari» del beneficio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2017, ha,

quindi, accolto la questione di legittimità così prospettata, ritenendo pregiudiziale il sindacato sulle censure relative all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. (e, dunque, considerando assorbite le doglianze riferite agli altri parametri pure evocati).

Al proposito, il giudice costituzionale ha richiamato i principi affermatasi in una propria precedente pronuncia (3) relativa ad una norma dal contenuto precettivo «coincidente» con quello individuato nella norma impugnata (4), così da sottolineare come un intervento di sostegno economico, allo scopo di «garantire la tutela legale» e «l'effettività del diritto di difesa», concernesse aspetti riconducibili all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Ciò non mancando di segnalare, da un lato, che la disciplina del diritto di difesa (anche dei non abbienti) «costituisce oggetto delle norme statali, le quali lo contemplano «in riferimento al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione» e, dall'altro lato, che la stessa Corte costituzionale aveva avuto modo di approfondire e compiutamente identificare le finalità e il contenuto della regolamentazione approntata dal legislatore statale in tema di gratuito patrocinio (5), evidenziandone l'inerenza alla disciplina del processo.

Venendo poi all'analisi della previsione di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11, può osservarsi che la stessa, pur essendo di analogo tenore, si rivolgeva, quanto all'ambito soggettivo, a tutti i «cittadini» e non ai soli cittadini residenti nella Regione da un *quantum* di tempo mentre, quanto all'ambito oggettivo, non esplicitava che il gratuito patrocinio a spese della Regione fosse previsto anche per coloro che fossero stati accusati di aver commesso «un omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta». Il beneficio, infatti, si rivolgeva più genericamente ai cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, fossero stati indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero fossero stati assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Aggiungendosi, peraltro, che la ridetta previsione dovesse applicarsi ai cittadini nei cui confronti l'azione penale fosse stata esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Le segnalate differenze tra le due leggi regionali non parrebbero, tuttavia, essere state tali da motivare una diversa difesa da parte dello Stato nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (se non in relazione alla presunta lesione dell'art. 3, Cost., che, in effetti, si riteneva violato nel primo ricorso proprio – e solo – per il più circoscritto ambito di applicazione della legge veneta).

Malgrado ciò, lo Stato ha impugnato la normativa ligure solo in relazione all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost., e non già anche in riferimento alla lett. l) del medesimo articolo della Costituzione, essendo detta norma stata solo «accennata» nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, ma non evocata a parametro. Così, in detta ultima occasione le doglianze dell'Avvocatura dello Stato si sono piuttosto appuntate sul fatto che la norma regionale, riconoscendo il beneficio economico «sempre e comunque» a colui che avesse commesso un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione, avesse inciso «sull'equilibrio dei rapporti sociali», configurandosi «quale intervento di favore nei confronti di chi è autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato». Profilo, quest'ultimo, a cui ha resistito la Regione Liguria, sostenendo che la disposizione censurata avrebbe previsto il beneficio economico soltanto a favore di coloro che fossero stati assolti nel processo intentato a loro carico.

2. Il giudizio di accoglimento della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, chiamata in primo luogo a decidere sull'eccezione prospettata dalla resistente, l'ha ritenuta non convin-

cente, rilevando sì che il testo della disposizione impugnata, in principio, sarebbe parso “non ricomprendere i condannati tra i beneficiari del patrocinio, poiché si sarebbe riferito espressamente a coloro che fossero stati «indagati» per aver commesso un reato eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa, «ovvero assolti» per la sussistenza di tale causa di giustificazione”. Tuttavia, l’ultimo periodo della disposizione, nello stabilire che la norma “si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge” – lasciando in disparte i dubbi circa la stessa concessione del beneficio a coloro il cui procedimento sia archiviato al termine delle indagini preliminari – è parso non escludere, sempre ad avviso della Corte, che “per i condannati all’esito del processo, sia comunque possibile il rimborso delle spese legali sostenute non già in giudizio – il che è testualmente escluso – ma, appunto, nella fase delle indagini”.

Così, considerando maggiormente plausibile l’interpretazione della disposizione impugnata fornita dallo Stato nel lamentarne il potenziale effetto criminogeno, il giudice costituzionale, pur rilevando la mancata evocazione nel presente ricorso del parametro di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., alla stregua del quale si era pronunciato nel senso dell’illegittimità nella sentenza n. 81/2017, ne ha ribadito, anche in detta ultima occasione, la qualificazione materiale. Ciò sottolineando, più nel dettaglio, che le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo, e quindi sul diritto di difesa, appartengono alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di “giurisdizione e norme processuali”.

Ciò posto, pur preferendo aggiungere che la norma in questione non interferiva con la materia di competenza legislativa esclusiva “ordinamento penale” individuata sempre all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. (6), la Corte ne ha, infine, dichiarato l’illegittimità costituzionale ritenendo che la stessa interferisse con l’“ordine pubblico e la sicurezza”, in quanto “funzionalmente servente rispetto a scelte in tema di sicurezza, per le quali le Regioni non hanno competenza”.

Del resto, la stessa *ratio* ispiratrice della norma censurata – che, ad avviso della stessa Corte, avrebbe incoraggiato (o non scoraggiato), in ambito regionale, il ricorso alla “ragion fattasi” – è stata ritenuta “manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità” come tale necessariamente incidente “sulla percezione dei consociati circa l’atteggiamento, in questa materia, delle autorità pubbliche”. Materia che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (7), rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato alla luce dell’art. 117, comma 2 lett. h), Cost.

3. Brevi osservazioni conclusive.

Il più recente indirizzo di politica regionale espresso dalle Regioni Liguria, Veneto e Lombardia su quello che, riprendendosi l’efficace espressione della Corte costituzionale, può considerarsi un incoraggiamento della “ragion fattasi” è stato, dunque, per più profili, censurato perché lesivo di competenze legislative esclusivamente statali ricadenti, più precisamente, nella materia “giurisdizione e norme processuali” e in quella dell’“ordine pubblico e sicurezza”.

Se un tale esito pareva, peraltro, sin da subito abbastanza prevedibile, un qualche elemento di novità può intravedersi nel fatto che nella decisione in commento, al di là di quanto statuito sul riparto di competenze, pare essere stata più in generale stigmatizzata la stessa *ratio* ispiratrice delle norme censurate, così che non sembra inutile domandarsi se un’analoga previsione disposta dal legislatore statale nel rispetto delle competenze legislative al medesimo conferite ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h) ed l), Cost., potrebbe, nell’evenienza, configurare comunque con principi fonda-

mentali del nostro ordinamento e, tra questi, *in primis*, con il principio di ragionevolezza (8). Ciò a maggior ragione in quanto, poco prima dei richiamati interventi del giudice costituzionale, era stato approvato dalla Camera dei deputati un progetto di legge statale (volto, tra l’altro, ad estendere l’ambito di operatività della scriminante della legittima difesa) analogo a quello previsto dai legislatori regionali, e che però si è ora arenato al Senato (9).

Francesca Bailo

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale

Note:

(1) Al proposito cfr., rispettivamente, l’art. 1, comma 2, della l.r. Liguria 5 luglio 2016, n. 1, l’art. 12 della l.r. Veneto 23 febbraio 2016, n. 7, e l’art. 21, comma 2, della l.r. Lombardia 24 giugno 2015, n. 17.

(2) Il menzionato regolamento ha stabilito, più precisamente, che i cittadini, residenti o domiciliati in Lombardia, hanno facoltà di richiedere il rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per la difesa legale in ogni fase e grado del procedimento penale, nel rispetto del limite massimo complessivo di euro 30.000,00. Cfr., inoltre, il D.d.s. 26 gennaio 2016, n. 402, recante “*Patrocinio a spese di Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 – Modalità di presentazione della domanda, della modulistica e della documentazione da allegare (reg. n. 1/2016)*”.

(3) Al proposito, cfr. Corte cost., sent. n. 299 del 2010, con osservazioni di F. BIONDI DALMONTE, *Regioni, immigrazione e diritti fondamentali*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 2010.

(4) Il riferimento è, in particolare, all’art. 1, comma 3, lett. h), della l.r. Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, nella parte in cui disponeva che le politiche della Regione dovessero essere finalizzate, tra l’altro, “a garantire la tutela legale, in particolare l’effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione”.

(5) Il riferimento è a Corte cost., sent. n. 237 del 2015.

(6) In ordine alla competenza esclusiva del legislatore statale nel disciplinare la materia “ordinamento penale”, cfr., *ex multis*, Corte cost., sent. n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259 del 2009, n. 387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185 del 2004.

(7) Al proposito, *ex multis*, cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 2016, n. 33 del 2015, n. 35 e n. 34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 e n. 72 del 2010, n. 237 del 2006 e n. 313 del 2003.

(8) Sul punto, cfr. anche L. TRUCCO, *Il “profilo” della Regione Liguria nell’anno 2017, infra*, p. 60 ss., secondo cui può pensarsi che, “così argomentando, la Corte abbia lasciato impregiudicata la valutazione di merito della scelta del legislatore, o che, invece, tra le righe della pronuncia possa comunque vedersi una presa di distanza, se non la vera e propria stigmatizzazione, nei confronti di una previsione normativa incentivante, sia pure indirettamente, alla violenza (si osserva come nella precedente sent. n. 81 del 2017, in un caso analogo, un tale aspetto fosse rimasto in ombra)”.

(9) Il riferimento è all’A.C. n. 3785, approvato il 4 maggio 2017 alla Camera dei deputati e trasmesso al Senato in pari data (A.S. n. 2816). Detto progetto di legge prevede, da un lato, una modifica all’art. 52 c.p., con lo stabilire che “si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno” e, dall’altro lato, una modifica all’art. 59 c.p., con l’aggiungere che “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”. L’art. 2 del progetto di legge, infine, dispone che l’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità siano a carico dello Stato, dovendosi al proposito osservare le disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.